



Al Prefetto di Brescia

PREMESSO CHE:

- con il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 114 sono state introdotte una serie di misure urgenti finalizzate a garantire maggiore trasparenza e correttezza nelle procedure di affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche;
- il Decreto Legge citato, inoltre, ha introdotto alcune misure straordinarie per la gestione, il sostegno e il monitoraggio delle imprese, nell'ambito della prevenzione della corruzione, qualora l'Autorità giudiziaria proceda, nei confronti degli organi sociali delle stesse, per alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione, "*... ovvero siano altrimenti rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali*" attribuibili all'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture o al concessionario di lavori pubblici o al contraente generale o ad un'impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale;
- in tali casi il Presidente dell'ANAC può proporre al Prefetto competente, di adottare le misure per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto ovvero realizzazione di servizi o forniture oggetto del procedimento penale, attraverso la nomina di uno o più amministratori, in numero non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270;

VISTI:

- il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2014 tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, con il quale vengono adottate le Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa
- la Circolare del Ministero dell'Interno del 26 novembre 2014, con la quale sono state fornite le prime indicazioni interpretative in relazione all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 153/2014 ad oggetto "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"
- le seconde Linee Guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia del 28 gennaio 2015;
- le terze Linee Guida per la determinazione dell'importo dei compensi da liquidare ai commissari nominati dal Prefetto, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 10 del Decreto Legge n. 90/2014, nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia, pubblicate sulle G.U.R.I. del 2 febbraio 2016, n. 26;



Al Prefetto di Brescia

DATO ATTO che il 27 ottobre 2017 è stata data esecuzione all'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Brescia – Sezione indagini preliminari per il reato di cui all'art. 640 commi 1 e 2 n. 1 c.p. nonché del delitto di cui all'art 483 c.p. in relazione all'art 76 D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445, nei confronti di Scaroni Angelo, nato a Montichiari il 17/08/1970 in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Agri Scar Srl con sede in Montichiari, Via Indipendenza n. 17, società con cui in data 12 ottobre 2016 quest'Ufficio ha sottoscritto una convenzione per l'affidamento nel territorio di Brescia del servizio di accoglienza e assistenza a favore dei cittadini stranieri richiedenti internazionale e della gestione dei servizi connessi, in esecuzione del provvedimento n. 19246 del 21 giugno 2016, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara espletata in materia da questa Prefettura;

PRESO ATTO che, con nota 131465 in data 29/11/2017 il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha proposto l'adozione della misura della straordinaria e temporanea gestione, prevista dall'art. 32, comma 1, lett. b), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, con riferimento al servizio di accoglienza e assistenza a favore dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e della gestione dei servizi connessi di cui alla convenzione stipulata tra questa Prefettura e la società Agricola Agri Scar s.r.l. (CF.03028500985) in data 12.10.2016 e prorogata sino la 31.12.2017;

CONSIDERATO che la ratio della previsione contenuta nel citato art. 32 è quella di salvaguardare i tempi delle commesse pubbliche, mediante la previsione di misure straordinarie volte a garantire, da un lato, che le indagini della magistratura sui fatti illeciti connessi alla gestione del contratto pubblico di appalto o di concessione non ne ritardino l'esecuzione e, dall'altro, che dall'attuazione di quest'ultimo non consegua un profitto per l'operatore economico coinvolto, almeno fino al definitivo accertamento delle responsabilità in sede penale;

DATO ATTO che l'applicazione delle misure straordinarie previste dall'art 32 della predetta normativa presuppone l'esistenza:

- 1) di un contratto pubblico in corso di esecuzione;
- 2) di un procedimento giudiziario per i delitti contemplati dalla norma ovvero di rilevanti situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili all'aggiudicatario dell'appalto, al concessionario o al contraente generale;
- 3) la gravità dei fatti contestati ed il loro accertamento;

RILEVATO quanto al primo presupposto, che le esigenze di tutela e prevenzione sopra menzionate si riscontrano in tutti i casi in cui vi sia un affidamento di un contratto pubblico, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia inquadrabile nello schema d'appalto o in quello della concessione. Tale interpretazione è condivisa anche dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha sottolineato che: *“ le misure straordinarie di gestione di cui all'art. 32 del decreto legge n. 90/2014, applicandosi indistintamente a tutti gli appalti di servizi, possono essere estese agli affidamenti di pubblici servizi effettuati mediante lo strumento concessorio, quando tale strumento sia assistito da un modello contrattuale di regolamentazione del rapporto sia esso costitutivo del rapporto stesso o semplicemente accessivo al provvedimento di concessione. Ne discende che la dicitura <appalti di servizi> di cui al comma 1 dell'art. 32 cit. deve*



Al Prefetto di Brescia

intendersi comprensiva di tutti i sistemi contrattuali di affidamento di pubblici servizi, anche laddove si sia utilizzato lo strumento concessorio; in altri termini, ciò che rileva ai fini dell'applicabilità della normativa in questione è la presenza di un contratto o convenzione per la disciplina di esercizio del servizio pubblico, indipendentemente dal fatto che l'espletamento di tale servizio sia inquadrabile nello schema dell'appalto in senso stretto o della concessione”¹

OSSERVATO quanto al secondo presupposto che, tra le circostanze suscettibili di dar luogo all'applicazione delle misure di cui al citato art. 32, comma 1, sono menzionate, oltre ad alcune specifiche fattispecie delittuose, anche le “*situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali*” attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto ovvero ad un concessionario o ad un contraente generale. L'interpretazione prevalente, in un'ottica garantista degli interessi degli operatori economici privati, non configura quale presupposto per l'applicazione delle predette misure qualsiasi anomalia nell'esecuzione del contratto pubblico, ma unicamente quel comportamento o quella vicenda che o sono propedeutici alla commissione dei delitti previsti dalla norma in esame o che, comunque, sono ad essi contigui.

In tal senso si sono espresse le “Prime Linee guida” siglate dall'Anac e dal Ministero dell'Interno il 15 luglio 2014 che, hanno precisato: “*le circostanze suscettibili di dar luogo ai provvedimenti amministrativi di cui all'art. 32, comma 1 del citato d.l. n90/2014 debbono essere individuata non solo in fatti riconducibili a reati contro la pubblica amministrazione, ma anche a vicende e situazioni che sono propedeutici alla commissione di quest'ultimi o che comunque sono ad esse contigue. Si pesni a titolo esemplificativo, ai reati di truffa aggravata di cui all'art. 640 bis c.p., di riciclaggio (art 648 bis .p.) a quelli di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, l'occultamento o la distruzione di documenti contabili finalizzata all'evasione fiscale (artt. 2, 3, 8 e 10 del dlgs. N 74/2000)....”*

CONSIDERATO quanto al terzo presupposto che occorre che la notizia di illecito abbia raggiunto una consistenza oggettiva, ossia un suo “spessore probatorio” e che le circostanze e gli elementi concreti acquisiti sul fatto siano tali da ammettere – in termini di qualificata probabilità – che l'appalto o la concessione siano connessi ad un'attività di tipo illecito riconducibile all'impresa aggiudicataria o al contraente generale, potendo ad esempio giustificare, in un procedimento penale, l'emissione di un'ordinanza di applicazione di misure cautelari o l'adozione di un decreto di rinvio a giudizio;

RILEVATO che l' art. 32, comma 2, del predetto decreto, prevede espressamente che “*Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine, ... provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, ...*”;

RITENUTO, ai fini di cui sopra, di dover preventivamente procedere alla verifica e all'accertamento dei presupposti indicati al comma 1 del predetto art. 32, sotto i profili soggettivi ed oggettivi dell'ambito di applicazione della norma;

CONSIDERATO che la norma in questione prevede che la richiesta di applicazione delle misure straordinarie previste al primo comma dell'art. 32 debba essere avanzata al “*Prefetto competente in relazione*

¹ Cfr. TAR Campania, Sez. I febbraio 2016 n. 943



Al Prefetto di Brescia

al luogo in cui ha sede la stazione appaltante” e conseguentemente essendo quest’ufficio la stazione appaltante la competenza è senz’altro incardinata in capo al titolare di questa Prefettura;;

DATO ATTO, sotto un profilo oggettivo, che l’attivazione delle misure di gestione nei confronti della società Società Agricola Agri Scar , è stata proposta dal Presidente dell’ANAC con nota in data 29 novembre 2017 nella quale è evidenziato che risultano pienamente sussistenti, nel caso di specie, i tre presupposti sopra illustrati;

RILEVATO CHE, nella predetta nota, quanto al primo presupposto, è stato osservato che con bando di gara in data 01.03.2016 prot. 6518 questa Prefettura ha bandito una procedura aperta per l’affidamento, nel territorio di questa provincia, del servizio di accoglienza e assistenza a favore dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e della gestione dei servizi connessi. La società Agricola Agri Scar srl ha partecipato alla gara, collocandosi in graduatoria alla ventinovesima posizione, comunque utile, stante il fabbisogni dei posti di accoglienza. Difatti in data 12.10.2016 questa Prefettura ha sottoscritto con la suddetta Società apposita convenzione per l’accoglienza e l’assistenza di 100 migranti con decorrenza dal 1.7.2016 al 31.12.2016. La convenzione è stata successivamente prorogata prima al 30.06.2017, poi al 31.10.2017 e, infine, al 31.12.2017 per consentire l’espletamento delle nuove procedure di gara medio tempore avviate. Conseguentemente ad oggi la società Agricola Agri Scar srl sta svolgendo il predetto servizio in regime di proroga tecnica;

CONSIDERATO quanto al secondo presupposto che –come indicato dal Presidente dell’ANAC, nella richiamata nota del 29.11.2017- Angelo Scaroni risulta indagato per i reati di truffa ex art. 640, comma 1 e 2, c.p. e di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico ex art 483 c.p., posti in essere quando era legale rappresentante della società Agricola Agri Scar srl. L’esame dell’ordinanza dispositiva degli arresti domiciliari del predetto indagato, emessa il 25-10-2017 dal Gip presso il Tribunale di Brescia, dott. Cesare Bonamartini, nell’ambito del procedimento n. 1571/17 R.G.N.R ha evidenziato che :

- Scaroni, al fine di poter partecipare alla gara de qua e potersi collocare in posizione utile in graduatoria, in considerazione di quanto previsto nel bando di gara ha dichiarato nell’ambito della propria offerta tecnica: *a)* che tutti i locali messi a disposizione dei migranti avevano i requisiti previsti dalla vigente legislatura in materia di abitabilità; *b)* di disporre di tutti gli immobili indicati nello schema di convenzione; *c)* di essere in grado di offrire tutti i servizi analiticamente indicati nell’art 2 del capitolato-schema convenzione e linee guida SPRAR sottoscritto il 06.04.2016; *d)* di garantire: la presenza di uno psicologo all’accoglienza dei migranti; la messa a disposizione dei migranti ospiti di attività sportive e progetti per attività formative e professionali presso strutture autorizzate; la frequenza per tutti i migranti ospitati di corsi di alfabetizzazione e di italiano.
- Le suddette dichiarazioni hanno indotto in errore gli uffici preposti alla valutazione dell’offerta tecnica che hanno attribuito alla Società Agricola Agri Scar srl un punteggio che si è rivelato utile ai fini della collocazione in graduatoria e poi della sottoscrizione della relativa convenzione.
- Le indagini svolte dalla polizia giudiziaria hanno consentito di acclarare la falsità delle dichiarazioni rese nonché un generale e sostanziale inadempimento delle condizioni di erogazione del servizio in violazione delle autocertificazioni rese dall’imputato anche ai sensi dell’art 76 DPR 445/2000 al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara , con particolare riferimento



Al Prefetto di Brescia

all'assenza dello psicologo, al mancato svolgimento di un percorso di inserimento dei migranti tramite attività sportive, formative, professionali, presso strutture autorizzate, alla mancanza del servizio di lavanderia²

- La società, nonostante tali gravi inadempimenti non ha però esitato a percepire il compenso di euro 936.670,00 a titolo di corrispettivo di prestazioni in realtà non eseguite o eseguite in maniera difforme a quanto previsto dalla relativa convenzione.

Da quanto sopra, emerge che l'insieme di tutte le condotte sopradescritte, se considerate unitamente anche alla luce di quanto riportato dall'indagato nella domanda di partecipazione alla gara, concretano artifici volti a dissimulare l'inadeguatezza del servizio che si intendeva prestare (e che poi è stato reso) rispetto a quello che la società Agricola Agri Scar srl si è impegnata a svolgere all'atto della presentazione

RILEVATO CHE in ordine alla valutazione sulla gravità dei fatti in questione, il Presidente dell'ANAC ha evidenziato che nel caso di specie assume rilievo dirimente da un lato, la circostanza che le dichiarazioni rese da Scaroni in sede di gara erano preordinate alla truffa ai danni della stazione appaltante e, dall'altro, la pessima qualità del servizio svolto non corrispondente agli obblighi contrattuali assunti ed al corrispettivo percepito:

- sotto il primo profilo, è stato osservato che dalle indagini giudiziarie svolte risulta che i reati per i quali l'autorità competente sta procedendo non sono occasionali, in quanto le relative condotte illecite sono state poste in essere sin dalla fase di partecipazione alla gara e poi proseguite durante l'esecuzione della convenzione.
- sotto il secondo profilo le indagini svolte hanno consentito di acclarare che i migranti venivano lasciati in uno stato generale di abbandono per una completa mancanza di attività volte a tenerli occupati e in una situazione di "autogestione" delle entrate e delle uscite a cui si aggiunge l'inadeguatezza degli immobili utilizzati per l'accoglienza, in quanto spesso degradati.

Ne consegue una situazione non solo lesiva della dignità umana ma anche potenzialmente idonea a generare conflitti sociali e a compromettere la pubblica sicurezza.

CONSIDERATO CHE, il Presidente dell'ANAC ha osservato che le condotte poste in essere dall'indagato hanno finito per arrecare un danno economico a questa Prefettura che ha pagato servizi non erogati ed infatti la gravità dei fatti sopraesposti è stata confermata anche dal Tribunale del Riesame di Brescia, terza sezione penale, che con ordinanza n. 540 del 14.11.2017 nel rivedere la misura cautelare emessa dal giudice delle indagini preliminari nei confronti di Scaroni Angelo ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con il divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale

CONSIDERATO, infine, che l'avvio del procedimento di cui alla predetta richiesta di applicazione delle misure di straordinaria e temporanea gestione, è stato comunicato ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della Legge n. 241/1990, alla società Agricola Agri Scar S.r.L con nota del Presidente dell'Anac n. 0123731 in data 03.11.2017 e la società ha ritenuto di non partecipare al procedimento;

² Cfr Ordinanza emessa il 25.10.2017 dal GIP presso il Tribunale di Brescia, dott Cesare Bonamartini, nell'ambito del procedimento 1571/17 R.G:NR. Pag. 4



Al Prefetto di Brescia

PRESO ATTO delle conclusioni formulate dal Presidente dell'Anac secondo il quale "le circostanze rappresentate sono di per se sufficienti a giustificare la richiesta della più grave misura della straordinaria e temporanea gestione di cui al citato art 32, comma 1, lett b), misura preordinata a salvaguardare gli interessi pubblici coinvolti nella vicenda in esame ea garantire che l'esecuzione del servizio raggiunga effettivamente le finalità per le quali la convenzione è stata stipulata;

CONFERMATA la sussistenza dei presupposti oggettivi della gravità dei fatti indicati dal comma 1 dell'art. 32 del predetto D.L. n. 90/2014, come convertito in L. n. 114/2014 e ritenuto di condividere al riguardo le motivazioni del Presidente dell'ANAC secondo cui "*...le condotte poste in essere hanno finito per arrecare un danno economico alla Prefettura di Brescia, che ha pagato un servizio non erogato e le stesse potrebbero essere anche fonte del danno "c.d. all'immagine della Prefettura di Brescia la quale, all'evidenza non ha soddisfatto, come avrebbe dovuto, il servizio di accoglienza"*

RITENUTE sussistenti le esigenze cautelari tutelate dalla norma, atteso che gli elementi emersi nell'Ordinanza di Custodia Cautelare ed evidenziati dal Presidente dell'ANAC descrivono, di fatto, una condotta illecita, grave e incontrovertibile, posta in essere dai protagonisti della vicenda giudiziaria di cui in premessa e che, pertanto, persiste la possibilità di condizionamento nell'esecuzione dei servizi e la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici tutelati dalla nuova normativa, finalizzati a garantire che l'esecuzione del servizio raggiunga effettivamente le finalità per le quali la convenzione è stata stipulata;

CONSIDERATA quindi, fondata la richiesta formulata dal Presidente dell'ANAC di adozione delle più gravi misure previste dalla lett. b) del predetto art. 32:

RILEVATA la sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto previste dai commi 1 e 2 dell'art. 32 del DL n. 90/2014, come convertito nella L. n. 114/2014;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione della società Agri ScarSrl, procedendo alla nomina di un amministratore cui vengono attribuiti, *ex lege*, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, limitatamente al contratto di appalto sopra richiamato, dando atto che per tutto il periodo di applicazione della predetta misura di gestione, ovvero fino all'esecuzione dei contratti "*...gli amministratori... sostituiranno i titolari degli organi sociali dotati di omologhi poteri soltanto per ciò che concerne la gestione delle attività di impresa connesse all'esecuzione degli appalti da cui trae origine la misura ...*"³;

RITENUTO di rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 32 comma 6 della legge 114/2014, nonché delle Terze Linee Guida per la determinazione dell'importo dei compensi da liquidare ai commissari nominati dal Prefetto, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 10 del Decreto Legge n. 90/2014;

INTERPELLATO il seguente professionista esperto, come da curriculum depositato agli atti di questa Prefettura il quale ha manifestato la disponibilità alla nomina in questione, dichiarando, al contempo, il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 32 del DL 90/2014 convertito nella L. 114/2014 e l'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto d'interesse in relazione agli appalti suindicati, come da documentazione agli atti di questa Prefettura;

³ Cfr., in merito, Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2014. tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, cit.



Al Prefetto di Brescia

DATO ATTO che il Dr Brambilla Dario, Dottore Commercialista, Revisore Contabile, vanta una riconosciuta esperienza in ambito di assistenza aziendalistica e societaria alle imprese, con particolare riguardo al settore della gestione della crisi d'impresa con assistenza all'imprenditore nei processi di ristrutturazione/risanamento aziendali, economici e finanziari;

DATO ATTO dell'avvenuta verifica del possesso dei requisiti di onorabilità di cui di cui al D.M. 10 aprile 2013 n. 60 del professionista anzidetto;

RITENUTO di stabilire che la durata della misura di straordinaria gestione sia individuata in ragione delle esigenze funzionali per lo svolgimento dell'attività necessaria alla più opportuna gestione dei servizi di accoglienza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale affidati alla Società Agricola Agri Scar srl sino al completamento delle procedure di gara medio tempore avviate e al conseguente trasferimento dei richiedenti protezione internazionale ad altri enti gestori;

DECRETA

1. e premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. di confermare, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, la sussistenza dei presupposti previsti dal comma 1 dell'art. 32 del predetto D.L., convertito in L. n. 114/2014;
3. di ritenere fondata, per tutti i motivi citati in premessa, la richiesta formulata dal Presidente dell'ANAC di adozione delle misure previste dalla lett. b) del comma 1 del predetto art. 32;
4. di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione della società Agricola Agri Scar Srl, procedendo alla nomina di un amministratore cui viene attribuiti, ex lege, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione della suddetta impresa, limitatamente alla completa esecuzione dei servizi di accoglienza e assistenza a favore dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e della gestione dei servizi connessi di cui alla convenzione stipulata tra questa Prefettura e la società Agricola Agri Scar s.rl. (CF.03028500985) in data 12.10.2016 e prorogata sino la 31.12.2017;
5. di dare atto che per tutto il periodo di applicazione della predetta misura di gestione, in relazione alla operatività della predetta convenzione “ ... *gli amministratori ... sostituiranno i titolari degli organi sociali dotati di omologhi poteri soltanto per ciò che concerne la gestione delle attività di impresa connesse all'esecuzione della convenzione da cui trae origine la misura ...*”;
6. di procedere alla nomina di un amministratore, giusto il disposto del comma 2 dell'art. 32 DL n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014;
7. di nominare il Dr. Dario BRAMBILLA, nella qualità anche di Dottore Commercialista ed esperto in diritto concorsuale e penale dell'impresa, quale amministratore per la straordinaria e temporanea gestione della società Agricola Agri Scar Srl , limitatamente ai servizi di cui alla convenzione sopracitata sopra citati, ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014;
8. di rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 32 comma 6 della legge



Al Prefetto di Brescia

114/2014, nonché delle Terze Linee Guida per la determinazione dell'importo dei compensi da liquidare al commissario nominato dal Prefetto, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 10 del Decreto Legge n. 90/2014;

DISPONE

9. di comunicare il presente atto al Presidente dell'ANAC, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale, al Ministero dell'Interno - Gabinetto, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, all'Avvocatura Generale dello Stato, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il competente TAR Lombardia - Sezione di Brescia, ovvero ricorso amministrativo nelle forme di legge;
11. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della Prefettura di Brescia, e di dare atto che gli interessati potranno prendere visione degli atti afferenti il presente procedimento ed esercitare il diritto di accesso, nelle parti ostensibili non coperte dalle eventuali esigenze di tutela di accertamenti di sicurezza. (artt. 24 co. 2 L. 241/1990 e 3 DM 415/1994).

IL PREFETTO
(Vardè)